

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Erik LAVEVAZ

IL DIRIGENTE ROGANTE
Stefania FANIZZI



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

Aosta, lì _____

IL DIRIGENTE
Stefania FANIZZI

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 5 dicembre 2020

In Aosta, il giorno cinque (5) del mese di dicembre dell'anno duemilaventi con inizio alle ore dieci e quaranta minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente Erik LAVEVAZ

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Roberto BARMASSE

Luciano CAVERI

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Chiara MINELLI

Davide SAPINET

Svolge le funzioni rogatorie il Segretario generale della Regione, Sig.a Stefania FANIZZI

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **1306** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER L'ESTENSIONE AI NUOVI OPERATORI ECONOMICI DELLA CONCESSIONE DEL BONUS ALLE IMPRESE E AI LIBERI PROFESSIONISTI PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 50 DELLA L.R. 8/2020, AI SENSI DELLA L.R.10/2020. PRENOTAZIONE DI SPESA.

LA GIUNTA REGIONALE

- a) richiamata la legge regionale 3 dicembre 2020, n. 10 (Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione, ratifica di variazioni di bilancio e altri interventi urgenti), la quale prevede, tra l'altro, l'estensione ai nuovi operatori economici del bonus a fondo perduto alle imprese previsto e disciplinato dall'articolo 50 della l. r. 8/2020 per la ripresa delle attività;
- b) richiamata, nello specifico, la l.r. 10/2020, che disciplina, tra l'altro, all'articolo 6 l'estensione della concessione del bonus - alle condizioni già previste dall'articolo 50 per gli operatori economici attivi dal 2020 - disciplinato dall'articolo 50 della l. r. n. 8/2020 anche agli operatori economici che si sono resi attivi dopo il 9 marzo 2020, e che siano tali al 3 novembre 2020, data di emanazione del dPCM che ha, da ultimo, dettato misure ulteriormente restrittive per fronteggiare la recrudescenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con perduranti effetti negativi sul tessuto economico;
- c) visto il D.P.C.M. del 3 novembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»";
- d) preso atto dell'esito delle valutazioni effettuate dalla Struttura affari legislativi e aiuti di Stato, prot. 26678 in data 4 dicembre 2020, ai sensi delle procedure approvate con DGR n. 1843 in data 30 dicembre 2016, in merito all'applicazione della normativa europea in materia di aiuti di Stato;
- e) atteso che, le sovvenzioni dirette da parte della Regione a favore di imprese rispettano la normativa europea e statale in materia di aiuti di Stato, con particolare riferimento ai seguenti atti:
 - e.1 linee di azione per fare fronte all'emergenza del Consiglio europeo ove, dal 10 marzo 2020, è stata inclusa, alla flessibilità nell'applicazione del Patto di stabilità e crescita e alle misure per limitare la diffusione dell'epidemia, anche l'applicazione flessibile delle regole sugli aiuti di Stato;
 - e.2 *'Comunicazione COM(2020) 112, del 13 marzo 2020, della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, alla Banca europea per gli investimenti e all'Eurogruppo - Risposta economica coordinata all'emergenza COVID-19'* che definisce una risposta economica coordinata all'emergenza COVID-19, che, dando seguito alle indicazioni del Consiglio europeo, ha riconosciuto espressamente che gli aiuti di Stato rappresentano un importante strumento di politica pubblica per limitare i danni conseguenti alla crisi e favorire la successiva ripresa economica e che l'applicazione delle regole europee sugli aiuti di Stato rappresenta uno dei principali strumenti per assicurare una risposta coordinata da parte degli Stati membri alle difficoltà economiche derivanti dalla pandemia;
 - e.3 decisione della Commissione europea C(2020) 3482 del 21 maggio 2020 – Regime di aiuto SA.57021, che autorizza il Regime quadro nazionale;
 - e.4 decisione della Commissione europea C(2020) 6341 dell'11 settembre 2020 – Regime di aiuto SA.58547, che ha autorizzato la modifica del Regime quadro nazionale con riferimento, in particolare, all'introduzione della deroga per le micro e piccole imprese in difficoltà;

e.5 le comunicazioni della Commissione europea nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e settembre 2020, ove sono state identificate alcune tipologie di misure di aiuto considerate compatibili, nell'attuale contesto e previa notifica, una delle quali riguardante le sovvenzioni dirette alle imprese che si trovino di fronte a un'improvvisa carenza di liquidità, alle seguenti condizioni:

e.5.1 l'aiuto - sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili - non superi 800.000 euro per impresa (al lordo delle imposte), anche cumulando più sovvenzioni (limite ridotto a euro 100.000 per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli) per l'anno 2020;

e.5.2 il sostegno sia concesso sulla base di un regime con un budget previsionale complessivo;

e.5.3 l'aiuto non può essere concesso a imprese medie e grandi che erano in difficoltà al 31 dicembre 2019;

e.5.4 l'aiuto può essere concesso alle micro imprese e piccole imprese, così come definite nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, che risultavano già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;;

e.5.5 l'aiuto sia concesso entro il 31 dicembre 2020 (se si tratta di un'agevolazione fiscale, l'aiuto è considerato concesso quando è dovuta la dichiarazione fiscale del 2020);

e.5.6 dato che ai prodotti agricoli si applicano regole particolari, gli aiuti concessi a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli devono essere subordinati al fatto di non essere parzialmente o interamente trasferiti ai produttori primari e non essere fissati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati dai produttori primari o al volume dei prodotti immessi sul mercato dalle imprese interessate;

e.6 decreto-legge n. 34/2020 (*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*), pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 19 maggio 2020, convertito con legge del 17 luglio 2020, n. 77, che ha dettato le disposizioni comuni per gli aiuti concedibili, cosiddetto Regime quadro nazionale, autorizzato, ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, con decisione della Commissione europea C(2020) 3482 del 21 maggio 2020 – Regime di aiuto SA.57021;

- f) richiamato, inoltre, l'articolo 61, comma 3, della l.r. 8/2020, che rinvia a deliberazione della Giunta regionale la disciplina di ogni ulteriore requisito, aspetto, compreso il dettaglio della tipologia delle spese ammissibili, modalità e termini procedurali per la concessione degli aiuti di cui al citato capo XI;
- g) ritenuto di definire, quindi, le disposizioni applicative per la concessione del bonus di cui alla lettera b), volte a garantire chiarezza delle procedure, celerità delle tempistiche e uniformità dei processi, anche grazie all'utilizzo degli strumenti telematici e digitali per la presentazione delle domande e le interlocuzioni tra l'Amministrazione regionale e i richiedenti;
- h) viste le disposizioni applicative per la concessione del bonus per la ripresa delle attività previsto dall'articolo 6, della l.r. 10/2020, come declinate negli allegati alla presente deliberazione, e ritenuto di approvarle;
- i) considerato che il Dirigente della Struttura attività produttive e cooperazione dell'Assessorato sviluppo economico, formazione e lavoro ha verificato che, il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022, nell'ambito della Missione 14 (Sviluppo economico e competitività),

Programma 01 (Industria e PMI e artigianato), attribuisce alla sua Struttura le risorse necessarie per l'attività di cui trattasi;

- j) richiamata la propria deliberazione n. 70, in data 14 febbraio 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato con deliberazione della Giunta regionale n. 231, in data 27 marzo 2020;
- k) visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura attività produttive e cooperazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, Luigi BERTSCHY;

ad unanimità di voti favorevolmente espressi

DELIBERA

- 1) di approvare le disposizioni applicative per l'estensione ai nuovi operatori economici della concessione del bonus alle imprese e ai liberi professionisti per la ripresa delle attività, di cui all'articolo 50 della l.r. 8/2020, ai sensi della l.r. 10/2020, come declinate negli Allegati n. 1 e n. 1A alla presente deliberazione, della quale costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 2) di prenotare, per l'anno 2020, al fine della concessione del bonus di cui al precedente punto 1, la spesa complessiva pari a euro 2.000.000 (duemilioni/00) sul capitolo U0025414 "Trasferimenti correnti a altre imprese per la ripresa dell'attività dei nuovi operatori economici (emergenza COVID-19) - (avanzo 2019)", del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2020/22, che presenta la necessaria disponibilità;
- 3) di dare atto che i trasferimenti saranno liquidati entro il corrente anno.

§

ALLEGATO N. 1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 1306 in data 5 dicembre 2020

DISPOSIZIONI APPLICATIVE RELATIVE ALL'ESTENSIONE AI NUOVI OPERATORI ECONOMICI DEL BONUS DI CUI ALL'ART. 50 DELLA L.R. 8/2020, AI SENSI DELLA L.R. 10/2020

ARTICOLO 1 - BENEFICIARI

1. Possono beneficiare dell'estensione delle agevolazioni previste dall'articolo 50 della l.r. 8/2020, ai sensi della l.r. 10/2020, di seguito denominata legge, le tipologie di soggetti **già previsti dall'art. 50 della l.r. 8/2020, ovvero:**
 - **le imprese, singole e collettive, iscritte nel registro imprese, come dettagliate nell'Allegato 1A;**
 - **i liberi professionisti non ordinistici di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4 e i liberi professionisti iscritti alle professioni ordinistiche, in forma singola o associata, titolari di partita IVA.**
2. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni:
 - le società a partecipazione pubblica, diretta o indiretta;
 - le società concessionarie di pubblici servizi;
 - gli enti creditizi e gli istituti finanziari.

ARTICOLO 2 - REQUISITI

1. Ai fini dell'accesso al bonus, tutti i beneficiari, identificati all'art. 1, comma 1, devono presentare i seguenti requisiti:
 - a. essere attivi a partire dalla data del 10 marzo 2020. Tale requisito deve, altresì, essere posseduto alla data del 3 novembre 2020 e al momento della presentazione della domanda, come risultante da visura della Camera Valdostana delle imprese e delle professioni;
 - b. aver conseguito un importo di fatturato e di corrispettivi, nell'ultimo bilancio, non superiore a euro 5.000.000, come risultante da dichiarazione IVA, ove disponibile, o, in assenza, dalla sommatoria delle fatture emesse e dei corrispettivi conseguiti nell'anno.
2. **Le imprese, oltre ai requisiti di cui al comma 1, devono avere sede legale o unità locale operativa** in cui sia esercitata l'attività **in Valle d'Aosta**, come comunicata e iscritta al registro imprese, a partire dalla data del 10 marzo 2020. Tale requisito deve, altresì, essere posseduto alla data del 3 novembre 2020 e alla data di presentazione della domanda.
3. **I liberi professionisti, oltre ai requisiti di cui al comma 1, devono essere residenti in Valle d'Aosta** alla data del 3 novembre 2020 e alla data di presentazione della domanda **o, in caso di esercizio dell'attività professionale in forma associata, devono avere sede legale o operativa in Valle d'Aosta**. Tale requisito deve, altresì, essere posseduto alla data del 3 novembre 2020 e alla data di presentazione della domanda.

ARTICOLO 3 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda può essere presentata:
 - dal titolare/legale rappresentante dell'impresa;
 - dal libero professionista, in forma singola o associata, titolare di partita IVA;
 - da un delegato del beneficiario di cui all'articolo 1, munito di apposita delega per la presentazione della domanda di contributo.
2. La domanda deve essere redatta esclusivamente on line, accedendo alla piattaforma dedicata presente sul sito internet regionale, tramite il sistema di autenticazione SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale o tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
3. La domanda deve essere compilata in ogni sua parte e completa di tutte le informazioni e autodichiarazioni necessarie ai fini del corretto inoltro della stessa.
4. In capo al medesimo soggetto è ammessa la presentazione di una sola domanda di contributo ai sensi di uno solo degli articoli 50 (Bonus alle imprese per la ripresa delle attività), 51 (Bonus ai bed & breakfast), 57 comma 1 (Contributi per fronteggiare l'emergenza COVID-19 nel settore agricolo) e 59 (Bonus a favore dell'editoria locale) della legge, sia nel caso in cui lo stesso eserciti l'attività, contestualmente, in due o più dei diversi settori economici beneficiari dei contributi previsti dai medesimi articoli, sia nel caso in cui eserciti l'attività in più unità locali nell'ambito del medesimo settore economico.
5. Le istanze di contributo a fondo perduto sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo da assolvere esclusivamente in modo virtuale, a eccezione delle imprese esentate dal versamento dell'imposta, che devono autodichiararlo in fase di redazione della domanda, sotto la propria responsabilità. Nella domanda dovranno essere inseriti il codice IUV (Identificativo Unico di Versamento) e la causale riportati nella ricevuta telematica, a comprova dell'avvenuto versamento.
6. L'invio delle istanze deve essere effettuato entro il termine del 13 dicembre 2020. Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda, si considera la data di arrivo telematico della stessa.
7. Una volta completata la procedura di compilazione e inviata la domanda tramite la piattaforma dedicata, questa assume carattere definitivo. Nel caso in cui il richiedente debba modificare il contenuto della domanda, prima dell'adozione del provvedimento di concessione, dovrà ritirare la stessa tramite la piattaforma dedicata e, perdendo la priorità temporale acquisita, presentare, entro il termine previsto al comma 6, una nuova istanza sostitutiva della precedente.
8. La Struttura regionale competente deputata alla gestione del bonus di cui all'articolo 6 della legge è la Struttura attività produttive e cooperazione.

ARTICOLO 4 - CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI E INTENSITÀ DI AGEVOLAZIONE

1. In applicazione dell'articolo 264, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*), convertito con legge del 17

luglio 2020, n. 77, i contributi sono concessi sulla base di dichiarazioni sostitutive rese dai beneficiari ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*), fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*). I contenuti delle dichiarazioni sostitutive sono oggetto di verifica, nei tempi e con le modalità di cui all'articolo 9 e, in caso di false dichiarazioni, oltre alla revoca del contributo il beneficiario incorre anche nelle sanzioni di cui al successivo articolo 11.

2. Il contributo è concesso, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, nella misura fissa di euro 3.000.
3. Il contributo è incrementato del 10 per cento nel caso in cui l'operatore economico abbia sostenuto, in almeno uno dei mesi del 2020 che precedono quello di presentazione della domanda, costi per il pagamento di canoni di locazione o di concessione di immobili ad uso non abitativo o di affitto di azienda, destinati allo svolgimento dell'attività di impresa o dell'attività professionale. La maggiorazione del contributo non è dovuta nel caso in cui i contratti siano stipulati tra l'impresa richiedente, il legale rappresentante o uno dei suoi soci e i coniugi non legalmente separati o i parenti e affini entro il secondo grado del legale rappresentante o di uno dei soci dell'impresa richiedente, nonché nel caso di contratti stipulati tra l'impresa richiedente e altra impresa che si trovino in un rapporto di collegamento o di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Nel caso di società consortili, la maggiorazione del contributo non è dovuta per i contratti stipulati tra la società consortile e le singole imprese consorziate. Nel caso di professionisti, la maggiorazione non è dovuta nel caso in cui i contratti siano stipulati tra il richiedente e il coniuge non legalmente separato o i suoi parenti e affini entro il secondo grado o tra il richiedente e imprese di cui il legale rappresentate o uno dei soci siano il coniuge non legalmente separato o suoi parenti o affini entro il secondo grado.
4. Al contributo è applicata, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del DPR 29 settembre 1973, n. 600 (*Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi*), una ritenuta d'acconto del 4%.

ARTICOLO 5 - ATTESTAZIONI, IMPEGNI E DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORI

1. Nella domanda, il beneficiario o suo delegato richiedente è tenuto ad attestare, con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
 - a) i dati anagrafici e i recapiti del beneficiario, in qualità di titolare o legale rappresentante dell'impresa, il codice fiscale e la partita IVA e il codice ATECO;
 - b) per le imprese, di avere sede legale o unità locale operativa in cui sia esercitata l'attività, come comunicata e iscritta al registro imprese, in Valle d'Aosta a partire dalla data del 10 marzo 2020, alla data del 3 novembre 2020 e alla data di presentazione della domanda;
 - c) per i liberi professionisti, di essere residenti in Valle d'Aosta alla data del 3 novembre 2020 e alla data di presentazione della domanda o, in caso di esercizio dell'attività professionale in forma associata, di avere sede legale o operativa in Valle d'Aosta a partire dalla data del 10 marzo 2020, alla data del 3 novembre 2020 e alla data di presentazione della domanda;
 - d) la data di chiusura dell'esercizio finanziario dell'impresa;
 - e) la dimensione dell'impresa (micro, piccola, media);
 - f) gli estremi della ricevuta di pagamento dell'imposta di bollo da assolvere esclusivamente in modo virtuale (devono essere riportati il codice IUUV - Identificativo Unico Pagamento - e la

- causale: “*Domanda di contributo ai sensi della l.r. 10/2020*”), fatta eccezione per i beneficiari che siano esenti dal versamento della predetta imposta;
- g) che l’impresa era attiva a partire dalla data del 10 marzo 2020, alla data del 3 novembre 2020 e alla data di presentazione della domanda
 - h) di non essere società a partecipazione pubblica, diretta o indiretta, società concessionaria di pubblici servizi o ente creditizio o istituto finanziario; che il soggetto beneficiario, nonché i soggetti di cui all’articolo 85, commi 1 e 2, del d.lgs. 159/2011 (*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*), non si trovano nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del medesimo d.lgs.;
 - i) esclusivamente per le imprese costituite in forma di società, di non essere destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della l. 300/2000*);
 - j) in caso di micro e piccola impresa, così come definita nell’Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, di non aver ricevuto aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione, di non essere soggetta a procedura concorsuale per insolvenza e di non trovarsi in stato di scioglimento o di liquidazione volontaria, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, già omologato dal Tribunale¹;
 - k) in caso di media impresa, così come definita nell’Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, di non trovarsi già in difficoltà, ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria, alla data del 31 dicembre 2019, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale già omologato dal Tribunale, e di non trovarsi in stato di scioglimento o di liquidazione volontaria;
 - l) che i conti correnti bancari o postali, o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità della spesa, utilizzati - anche in via non esclusiva - per l’accreditamento dell’agevolazione concessa, sono intestati o cointestati al soggetto beneficiario;
 - m) se ricorre il caso previsto all’art. 4, comma 3, che il soggetto beneficiario ha sostenuto costi per il pagamento di canoni di locazione o di concessione di immobili a uso non abitativo o di affitto di azienda, destinati allo svolgimento dell’attività di impresa, in almeno uno dei mesi dell’anno 2020 che precedono quello di presentazione della domanda, e che il contratto non è stato stipulato con soggetti legati da vincoli di parentela o affinità, come definito in dettaglio al citato comma 3, dell’articolo 4;
 - n) di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e del contestuale obbligo di restituzione di un importo pari all’aiuto indebitamente ottenuto, oltre agli interessi calcolati nella misura legale, decorrenti dalla data di erogazione;
 - o) di prendere atto che, ai sensi dell’articolo 53 del d.l. 34/2020, convertito con legge del 17 luglio 2020, n. 77, nel caso in cui risulti destinatario di un obbligo di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (Clausola Deggendorf), l’erogazione del contributo sarà disposta al netto dell’importo oggetto di restituzione e che non è ancora stato recuperato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell’erogazione;
 - p) di essere a conoscenza che la dichiarazione mendace comporta, ai sensi dell’articolo 264, comma 2, lettera a), numero 2), del d.l. 34/2020, convertito con legge del 17 luglio 2020, n.

¹ Tale previsione è subordinatamente condizionata alla modifica del regime quadro nazionale autorizzato con Decisione della Commissione europea C(2020) 3482 del 21 maggio 2020 – Regime SA. 57021 e alla sua autorizzazione da parte della Commissione, ai sensi dell’articolo 12, comma 3, delle presenti disposizioni applicative.

- 77, il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di revoca;
- q) di prendere atto che, in caso di concessione del contributo, l'impresa/attività professionale, i relativi dati fiscali e l'importo del contributo concesso saranno resi pubblici sul sito www.regione.vda.it ai sensi dell'articolo 18 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*);
- r) di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento generale UE 2016/679 sulla protezione dei dati (l'informativa è allegata al modulo di domanda) e di autorizzare l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente richiesta, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza;
- s) che i dati inseriti nella domanda sono veritieri e completi.
2. La domanda deve contenere, pena la revoca del contributo concesso, l'impegno del beneficiario a:
- a) non cessare l'attività per almeno un anno dalla data di presentazione della domanda;
- b) consentire l'effettuazione di controlli nell'unità o nelle unità produttive e fornire, a richiesta della Struttura regionale competente, ogni documentazione utile ai fini del controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese e all'effettivo sostenimento dei costi per il pagamento di canoni di locazione o di concessione di immobili ad uso non abitativo o di affitto di azienda, effettuati prima della presentazione della domanda, destinati allo svolgimento dell'attività di impresa/attività professionale.
3. Nel caso in cui la domanda sia presentata da apposito soggetto delegato, tale soggetto deve allegare alla domanda copia dell'atto di delega sottoscritto digitalmente dal delegante. Nel caso in cui la delega non sia firmata digitalmente occorre, altresì, allegare la copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità o di riconoscimento, in corso di validità, del delegante. Tale delega, sottoscritta dal beneficiario e datata prima dell'inoltro della domanda, deve essere conservata per successivi controlli da parte della Struttura regionale competente.

ARTICOLO 6 - PROCEDIMENTO

1. Il dirigente della Struttura regionale competente è responsabile dei procedimenti afferenti alle presenti disposizioni.
2. La decorrenza del termine del procedimento amministrativo inizia dalla data di presentazione telematica della relativa domanda. La Struttura competente registra le domande secondo l'ordine cronologico di presentazione delle medesime. La piattaforma dedicata, completata la procedura di inserimento della domanda, genera automaticamente una ricevuta, scaricabile in formato pdf, che funge anche da comunicazione semplificata di avvio del procedimento.
3. Il procedimento di concessione del contributo si conclude con l'adozione del provvedimento finale da parte del dirigente della Struttura competente entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.
4. Nel caso in cui il soggetto beneficiario intenda rinunciare al contributo, lo stesso può inviare istanza di rinuncia mediante la piattaforma regionale dedicata. Nel caso in cui la predetta istanza venga formulata prima dell'adozione del provvedimento di concessione, la domanda di

contributo viene annullata d'ufficio senza più alcun seguito. Nel caso in cui l'istanza di rinuncia venga presentata successivamente all'adozione del provvedimento di concessione, il dirigente della Struttura competente procede con proprio provvedimento a revocare il contributo, ancorché non ancora erogato.

5. Il rigetto della domanda di contributo è disposto con provvedimento del dirigente della Struttura competente, qualora emerga l'assenza dei requisiti previsti dalla legge e dalle presenti disposizioni per la concessione del contributo.

ARTICOLO 7 - ISTRUTTORIA AUTOMATICA ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. La Struttura competente procede all'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. Il raggiungimento del limite complessivo di spesa autorizzata per ciascuno degli aiuti di cui all'art. 6 della legge è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel sito istituzionale della Regione ed equivale, quanto agli effetti, alla comunicazione di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (*Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*).
2. L'istruttoria è automatica ed è volta a verificare, tramite la piattaforma regionale dedicata, la completezza della domanda.
3. L'erogazione del contributo è effettuata, previa adozione del provvedimento di concessione, da parte del dirigente della Struttura competente.

ARTICOLO 8 - CUMULO

1. Gli aiuti di cui all'articolo 6 della legge possono essere cumulati con altri aiuti concessi per le medesime finalità, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. In particolare, l'impresa non può beneficiare di aiuti ai sensi della medesima sezione 3.1. del Quadro temporaneo per un importo complessivo superiore a 800.000 euro oppure per un importo complessivo superiore a 100.000 euro se operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
2. Il bonus di cui all'articolo 6 della legge non è cumulabile con i contributi previsti dalla legge 8/2020, agli artt. 50, 51 destinato ai Bed&Breakfast, 57 comma 1, destinato alle imprese agricole (secondo la definizione di cui all'articolo 2135 c.c.), e 59, destinato alle imprese del settore della stampa, quotidiana e periodica (anche on line), alle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche e digitali non riconducibili a partiti politici.

ARTICOLO 9 - CONTROLLI

1. La Struttura competente è autorizzata a disporre, in qualsiasi momento e comunque entro diciotto mesi dalla data dell'erogazione del contributo, idonei controlli allo scopo di accertare il rispetto di ogni obbligo o adempimento previsto dalla legge e dalle presenti disposizioni e la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, dei dati e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari ai fini della concessione dell'agevolazione. Il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 per l'ottenimento dei contributi, successivamente

all'erogazione dei medesimi, è effettuato a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio e nei casi di ragionevole dubbio.

2. Al fine dell'effettuazione dei controlli, la Struttura regionale competente è autorizzata a richiedere tutta la documentazione necessaria a comprovare la verifica delle dichiarazioni rese e ad effettuare eventuali sopralluoghi presso i beneficiari.

ARTICOLO 10 - REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo è revocato:
 - a) qualora dai controlli effettuati successivamente all'erogazione del contributo emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive, dei dati e delle informazioni resi dal beneficiario ai fini della sua concessione;
 - b) nel caso in cui il beneficiario non rispetti gli impegni di cui all'art. 5, comma 2;
 - c) nel caso in cui il beneficiario formuli istanza di rinuncia al contributo successivamente all'adozione del provvedimento di concessione del medesimo.
2. In caso di revoca ai sensi del comma 1, lettere a) e b), l'importo da restituire, maggiorato degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra l'erogazione dell'agevolazione e la data dell'avvenuta restituzione, è restituito alla Regione entro 60 giorni dalla data di ricevimento del relativo provvedimento.
3. In caso di revoca ai sensi del comma 1, lettera c), l'importo da revocare, qualora il contributo non sia ancora stato erogato, è limitato al contributo concesso. Nel caso in cui il contributo sia già stato erogato, l'importo da revocare, è pari al contributo erogato maggiorato degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra l'erogazione dell'agevolazione e la data dell'avvenuta restituzione. La restituzione alla Regione deve avvenire entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di revoca.

ARTICOLO 11 - SANZIONI

1. Qualora, a seguito dell'attività di controllo di cui all'articolo 9, siano accertate false dichiarazioni, il beneficiario, oltre alla revoca del contributo ai sensi del precedente articolo 10, comma 1, lettera a), incorre:
 - a) secondo quanto stabilito dall'articolo 264 del d.l. 34/2020, convertito con legge del 17 luglio 2020, n. 77, nel divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di revoca;
 - b) secondo quanto stabilito dall'articolo 25, comma 9, del d.l. 34/2020, convertito con legge del 17 luglio 2020, n. 77, qualora la dichiarazione mendace sia riferita al possesso dei requisiti di cui all'articolo 67 del d.lgs. 159/2011, nella pena della reclusione da due a sei anni. In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l'articolo 322-ter del codice penale (Confisca);
 - c) secondo quanto stabilito dall'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*), qualora la dichiarazione mendace sia riferita alle restanti dichiarazioni rese, nelle pene previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

ARTICOLO 12 - DISCIPLINA EUROPEA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

1. Gli aiuti disciplinati dall'art. 6 della legge sono concessi nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19 e del Regime Quadro nazionale di cui alla decisione della Commissione europea C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020. Il riferimento specifico è, in particolare, alle misure temporanee di cui al paragrafo 3.1 "Aiuti di importo limitato" del Quadro temporaneo.
2. Gli aiuti disciplinati dall'articolo 6 della legge non possono essere concessi alle medie imprese che si trovano già in difficoltà, ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria, alla data del 31 dicembre 2019, comprese quelle che si trovano in stato di scioglimento o di liquidazione volontaria, ad eccezione delle imprese in concordato preventivo con continuità aziendale, già omologato dal Tribunale.
3. Gli aiuti possono essere concessi alle micro e piccole imprese, così come definite nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, che risultavano già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.

Imprese singole e collettive iscritte nel registro imprese
che possono beneficiare delle agevolazioni

DESCRIZIONE
CONSORZIO
CONSORZIO CON ATTIVITA' ESTERNA
COOPERATIVA SOCIALE
IMPRESA INDIVIDUALE
MUTUA ASSICURAZIONE
PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA
PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA
SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA A CAPITALE RIDOTTO
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA
SOCIETA' CONSORTILE
SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA
SOCIETA' CONSORTILE IN ACCOMANDITA SEMPLICE
SOCIETA' CONSORTILE IN NOME COLLETTIVO
SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA ILLIMITATA
SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA
SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE
SOCIETA' COOPERATIVA EUROPEA
SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO
SOCIETA' EUROPEA
SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI
SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE
SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO
SOCIETA' PER AZIONI
SOCIETA' SEMPLICE